

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea

**Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Per sapere -
premessi che:**

il gruppo Eni nei giorni scorsi, ha ricevuto un avviso dello studio legale Foley Hoag LLP di Boston (USA), perché non intraprenda attività nelle aree marittime della Striscia di Gaza che appartengono alla Palestina;

insieme ad altre società, Eni ha infatti ottenuto una licenza di esplorazione nelle acque all'interno di un'area marittima (zona G) che per il 62% rientra nei confini marittimi dichiarati dallo Stato di Palestina nel 2019, in conformità con le disposizioni della Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS);

tuttavia, secondo il governo israeliano, "solo gli Stati sovrani hanno il diritto alle zone marittime, nonché di dichiarare i confini marittimi". E poiché Israele non riconosce la Palestina come Stato, non ha diritto legale sulle zone marittime;

la firma della convenzione con cui Eni ha ottenuto la licenza a operare all'interno della zona marittima G per il 62% palestinese, è stata annunciata a ottobre 2023 dal Ministero dell'Energia israeliano e rappresenta un operato predatorio nello sfruttamento di risorse naturali in termini di approvvigionamento energetico, non curante delle norme del diritto internazionale;

le associazioni palestinesi ricorrenti ritengono che "la gara d'appalto e la concessione di licenze per l'esplorazione in questo settore costituiscono una violazione del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale consuetudinario". Pertanto invitano le compagnie coinvolte a non partecipare "ad atti di saccheggio delle risorse naturali sovrane del popolo palestinese";

secondo le medesime associazioni "le offerte, emesse in conformità con il diritto interno israeliano, equivalgono effettivamente all'annessione *de facto* e *de jure* delle aree marittime palestinesi rivendicate dalla Palestina, in quanto cercano di sostituire le norme applicabili del diritto internazionale applicando invece la legge interna israeliana all'area, nel contesto della gestione e dello sfruttamento delle risorse naturali. Ai sensi del diritto internazionale, a Israele è vietato sfruttare le risorse finite non rinnovabili del territorio occupato, a scopo di lucro commerciale e a beneficio della potenza occupante, secondo le regole di usufrutto, di cui all'articolo 55 del Regolamento dell'Aia. Invece Israele, come autorità amministrativa di fatto nel territorio occupato, non può esaurire le risorse naturali per scopi commerciali che non sono a beneficio della popolazione occupata";

se è a conoscenza di quanto suesposto e se non ritenga urgente, per quanto di competenza, attivarsi perché l'ENI non intraprenda attività di esplorazione delle acque appartenenti alla Palestina, nel pieno rispetto del diritto internazionale.

FIRME

BONELLI, ZANELLA, FRATOIANNI, BORRELLI, DORI, EVI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI,
PICCOLOTTI, ZARATTI

Utilizzate 399 parole su un massimo di 400